IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ΔTTI	DEI	GOVERNO	ŀ

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	232
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	238
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Monai, Di Pietro, Borghesi, Donadi, Evangelisti)	239
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	233
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Nomina n. 142 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	235
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin – Nomina di un Comitato ristretto)	236
INTERROGAZIONI:	
5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada	236
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	245

5-06663 Velo:	Integrazione	della rete	TEN-T	con i	l corridoio	paneuropeo	mediterraneo	236
ALLEGATO 5	(Testo della i	risposta) .						246
AWVERTENZ/	Δ							237

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, dopo gli interventi di alcuni deputati e del sottosegretario Vari, il relatore, onorevole Nizzi, si era riservato di formulare una proposta di parere, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Settimo NIZZI (PdL), relatore, comunica di aver predisposto una proposta di parere, che procede ad illustrare (vedi allegato 1).

Antonio BORGHESI (IdV) comunica che, come già preannunciato nella seduta di ieri, è stata predisposta dal collega Monai una proposta alternativa di parere, che procede ad illustrare (vedi allegato 2).

Jonny CROSIO (LNP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, esprimendo, in particolare, dubbi sulla prima delle due osservazioni contenute nella proposta di parere illustrato dal relatore, in quanto si limiterebbe, a suo avviso, ad auspicare il buon esito dell'asta per le frequenza *ex beauty contest*, che appare in realtà incerto.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) evidenzia l'importanza dell'argomento che la Commissione sta affrontando, che a suo avviso avrebbe richiesto un maggior approfondimento, ciò che non è stato possibile per responsabilità estranee alla Commissione. Entrando nel merito della proposta di parere presentata dal relatore, rileva che il vero obiettivo da raggiungere è il passaggio al V6 ma, evidentemente, tale soluzione non dipende solo dal Governo italiano. Nel frattempo, in ragione dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, si pone il problema di individuare misure idonee a consentire la condivisione degli indirizzi IP, senza che si creino rischi per la privacy.

Per queste ragioni, ritiene che la seconda delle due osservazioni contenute nel parere potrebbe essere resa più incisiva rispetto alla sua formulazione originaria.

Il sottosegretario Massimo VARI fa presente che al Senato è stata presentata una mozione da parte del senatore Casson che, partendo sempre dal presupposto per cui il numero massimo di indirizzi IP è prossimo all'esaurimento, impegna il Governo, tra le altre cose, ad adottare con la massima urgenza misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente.

A questo proposito, rileva che per fronteggiare l'esaurimento degli indirizzi IPv4, è stato ipotizzato il temporaneo utilizzo di soluzioni tecniche di NAT (Network Address Translation) incentrate nell'assegnazione di indirizzi IP secondo il sistema del cosiddetto «grappolo» che comporta l'attribuzione di un unico indirizzo per una pluralità di utenti e connessioni. Evidenzia che tale rimedio tecnico farebbe venire meno il carattere di univocità dell'assegnazione del IP che, oltre ad essere in contrasto con la normativa vigente, renderebbe difficoltoso l'avvio e lo sviluppo di attività investigative da parte delle Amministrazioni dell'Interno e della Giustizia.

Infatti ogni tentativo di risalire all'effettivo autore di una connessione da un indirizzo IP assegnato secondo tale ultima procedura dovrebbe necessariamente svolgersi attraverso una laboriosa ricostruzione degli estremi della « navigazione » effettuata.

Tale attività però è di fatto sostanzialmente impedita da ripetute direttive del Garante per la protezione dei dati personali, che ha più volte ribadito il divieto di conservazione dei cosiddetti « dati di navigazione », in quanto dati sensibili.

Pertanto, una soluzione praticabile per ovviare ai descritti inconvenienti potrebbe essere quella di prevedere particolari procedure di conservazione dei dati di navigazione che, tramite adozione di sofisticate tecniche di protezione, possano garantire le esigenze di tutela della *privacy*.

Rileva che tali questioni sono, comunque, attualmente all'esame dei citati Ministeri dell'Interno e della Giustizia.

Date queste premesse, per quanto concerne specificamente la proposta di parere predisposta dal relatore, propone di riformulare la seconda osservazione nel senso di impegnare il Governo « all'adozione, nel minor tempo possibile, in ragione della gravità dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, di misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente ».

Settimo NIZZI (PdL), relatore, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Vari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, si intenderà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni, come riformulata (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), relatore, osserva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo-quadro tra Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Corea del Sud, dall'altra. Rileva che l'Accordo-quadro definisce la cornice generale dei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione e la Corea del Sud, prevedendo, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione nelle aree dello sviluppo economico, dello sviluppo sostenibile, della cultura e della giustizia, libertà e sicurezza. Osserva che, all'interno di questa cornice generale, particolare importanza assume il distinto accordo di libero scambio tra Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e Corea del Sud, dall'altra sottoscritto il 6 ottobre 2010 che presto, come si evince dall'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, sarà sottoposto al Parlamento. Con riferimento alle competenze della IX Commissione, segnala che assumono rilievo gli articoli 15, 18 e 19. Riferisce che in base all'articolo 15 si conviene uno scambio di informazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; la cooperazione si concretizzerà negli scambi di opinione sulle normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy; l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca; la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione; gli aspetti legati alla sicurezza in rete e alla lotta contro la criminalità informatica. Rileva che in base all'articolo 18, le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, al fine di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di migliorare l'efficienza dei rispetti sistemi di trasporti. In particolare, sottolinea, nell'ambito di tale cooperazione saranno promossi: lo scambio di informazioni sulle politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi; cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione del settore aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo; cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti; l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento. Evidenzia che l'articolo 19 interviene in materia di politica trasporti marittimi, perseguendo l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale; a tal fine si prevede: che le parti si astengano dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo; che le parti si astendall'applicare reciprocamente gano misure amministrative tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale; che le parti concedano alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti; l'autorizzazione alla presenza commerciale di società di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio.

Alla luce degli elementi sopra esposti, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

Nomina n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, constatata l'assenza del relatore, onorevole Bonavitacola, incarica l'onorevole Velo di svolgerne le funzioni.

Silvia VELO (PD), relatore, ricorda che con lettera del 17 aprile 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Osserva che, come si evince dalla citata lettera, il 20 dicembre 2011 è scaduto il mandato quadriennale del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, avvocato Luigi Guccinelli. Poiché non è stato possibile pervenire al rinnovo dell'incarico entro i termini della prorogatio, l'avvocato Dario Buzzelli è stato nominato, con decreto ministeriale 27 febbraio 2012, n. 65, Commissario straordinario dell'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Rileva che ai fini della nomina del nuovo presidente, il 14 luglio 2011, è stato chiesto agli enti pubblici interessati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente; in una nota congiunta del 29 dicembre 2011, il Sindaco di Carrara ed i Presidenti della Provincia e della Camera di commercio di Massa Carrara hanno indicato i nominativi del Dott. Leonardo Martini, del Sig. Giuliano Lucetti e del Prof. Franco Gussoni. Riferisce che dopo un attento esame dei curricula dei candidati, il 19 gennaio 2012, è stato sottoposto all'intesa regionale il nominativo del Dott. Leonardo Martini, in possesso dei requisiti necessari; tuttavia, poiché la Regione non ha corrisposto a tale richiesta nel termine di trenta giorni, è stato chiesto al Presidente della Regione Toscana di fornire una propria terna di nominativi. Osserva che la Regione ha quindi comunicato, il 28 marzo 2012, i seguenti candidati: dott. Renzo Greco; ing. Francesco Messineo; dott. Piero Nocchi. Segnala che, preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione e rilevata la necessità di provvedere tempestivamente al ripristino della normale amministrazione presso l'Ente portuale carrarese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la nomina dell'Ing. Francesco Messineo a Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara che, come emerge dal suo curriculum professionale in distribuzione, per la professionalità posseduta e per i rilevanti incarichi ricoperti, risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Tutto ciò considerato, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli,
C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Gri-

moldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del regolamento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in oggetto. Avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, tre proposte di legge che intervengono sulla disciplina recata dal codice della strada; si tratta, in particolare, delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, le citate proposte di legge, in quanto vertenti sulla medesima materia delle proposte di legge già in esame, saranno ad esse abbinate.

Propone altresì, se non vi sono obiezioni, la costituzione di un comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame. Così rimane stabilito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.10.

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto in relazione ai tempi indicati dal rappresentante del Governo per l'emanazione del regolamento attuativo del menzionato articolo 10 del codice della strada. Auspica che il Governo intervenga rapidamente in conformità a quanto deliberato dal Parlamento al fine di rendere competitive le aziende di trasporto eccezionale nel quadro europeo. Rammenta che si tratta di un settore particolarmente delicato, in cui operano circa settemila addetti e cinquemila mezzi, che necessita di misure urgenti tese a garantire efficaci parametri di concorrenza e la semplificazione di provvedimenti amministrativi, su cui peraltro si è registrata un'ampia condivisione di tutte le forze politiche.

5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per le informazioni for-

nite e rammenta che l'obiettivo perseguito dall'interrogazione in titolo consiste nel sollecitare il Governo a farsi promotore dell'iniziativa di ricondurre nell'ambito globale » comprehensive « rete network la richiesta della regione Toscana di prevedere all'interno del regolamento TEN-T un nuovo asse multimodale in grado di raccordare i porti italiani dell'Alto Tirreno a quelli dell'Adriatico, oltre che ai porti spagnoli e croati. Auspica pertanto che l'impegno assunto dal Governo in tal senso conduca quanto prima ad un miglioramento degli attuali assetti del complessivo sistema dei trasporti menzionati dal rappresentante del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

Nomina n. 143.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2010;

rilevato che, a tal fine, il citato schema di decreto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), interviene principalmente nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione (indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per

gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza e integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di individuare le modalità atte a far sì che le richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-bis e 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze) del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame, non pregiudichino il buon esito dell'asta per le frequenze ex beauty contest e tengano conto della riorganizzazione dello spettro relativamente alla banda 700Mhz coerentemente con quanto sarà stabilito dalla Commissione europea;

valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della predisposizione del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, di individuare modalità atte a garantire la disponibilità di un numero adeguato di nuovi indirizzi di protocollo *internet*.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI MONAI, DI PIETRO, BORGHESI, DONADI, EVANGELISTI

La Commissione IX (Trasporti, poste e comunicazioni),

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica »;

premesso che:

l'articolo 2, novellando l'articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche si cui al D.Lgs. 1º agosto 2003, n. 259, di seguito denominato « Codice », individua le condizioni e le procedure per l'imposizione di provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. Tali provvedimenti devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. I provvedimenti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari e la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, nel rispetto della presunzione di innocenza:

l'articolo 3 modifica l'articolo 7 del Codice al fine di rafforzare l'indipendenza dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). A tal fine si prevede che l'AGCOM sia chiamata ad esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, disponendo altresì di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti e per la partecipazione attiva al BEREC;

l'articolo 9 disciplina gli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione, con particolare riferimento agli utenti disagiati;

l'articolo 10 individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AGCOM, per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione Europea, in cooperazione con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea;

l'articolo 11 stabilisce che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e enuncia il principio della neutralità tecnologica e dei servizi (nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica). Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie per evitare interferenze dannose, proteggere dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio e la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, salvaguardare la vita umana, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare l'uso inefficiente delle radiofrequenze, promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media;

la disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta nel nuovo articolo 14-bis del Codice, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio). Inoltre, il nuovo articolo 14-ter del Codice, introdotto dal citato articolo 12, disciplina i casi e le procedure per il trasferimento o l'affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze. È possibile compiere tali atti solo per le radiofrequenze delle bande individuate dalla Commissione europea e da tale possibilità sono espressamente escluse le frequenze usate per la diffusione televisiva. I diritti di uso di frequenze in bande con limitata disponibilità possono essere trasferite solo ad operatori già titolari di autorizzazione e previo assenso del Ministero dello sviluppo economico; le altre frequenze possono essere cedute secondo disciplina dettata dall'articolo comma 8, del Codice, per la cessione dell'autorizzazione generale, ovvero previa comunicazione allo stesso Ministero;

che l'articolo 13 detta disposizioni in materia di numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento; che l'articolo 19 detta disposizioni in materia di interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale;

che l'articolo 29 reca disposizioni in materia di pubblicazione dell'informazione;

rilevato che:

nell'ambito di principi generali di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non viene menzionato esplicitamente quello della tutela della libertà della rete: principio più volte ribadito in sede comunitaria. Al riguardo si segnala che lo scorso 15 maggio, a Berlino, durante l'incontro annuale di tutti gli operatori interessati ai temi della libertà e trasparenza in rete, la Commissaria Europea per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, ha assicurato che la commissione Europea non intende proseguire nella ratificazione dell'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), ovvero l'accordo internazionale per rafforzare i diritti d'autore nella Rete e contrastare la pirateria informatica, siglato lo scorso gennaio tra 22 stati europei, Stati Uniti e Giappone. Tale accordo aveva dato luogo, come noto, a numerose proteste in diversi Paesi e a prese di posizione negative di diverse organizzazioni internazionali, come Amnesty International;

nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 3 che disciplinano l'esercizio dei poteri da parte dell'AGCOM non viene fatto alcun riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, né viene introdotta alcun tipo di disciplina circa il rappresentante italiano che deve essere indicato al BEREC, ovvero l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009;

l'articolo 9, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, omette di citare anche quello relativo alla salvaguardia della neutralità e della libertà della rete;

l'articolo 10 dovrebbe prevedere un maggior coinvolgimento dell'AGCOM si

fini della pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione Europea;

la disposizione di cui all'articolo 11 dovrebbe prevedere la salvaguardia dell'uso efficiente ed economicamente vantaggioso dello spettro, nonché un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;

particolare preoccupazione suscita il contenuto dell'articolo 12 del provvedimento in esame che, in base al già citato principio della neutralità tecnologica enunciato dall'articolo 11, consente ai titolari di diritti di uso delle frequenze concesse prima del 30 giugno 2012 e che a quella data non siano scaduti, di chiedere al Ministero dello sviluppo economico e all'AGCOM di riesaminare le restrizioni nella utilizzazione delle suddette frequenze e detta possibilità di riesame termina in data 25 maggio 2016;

in buona sostanza, stando a quanto previsto dall'articolo 12, si rende possibile che frequenze avute in concessione per trasmissioni radiofoniche e televisive possano essere utilizzate per servizi di telefonia in mobilità e viceversa. Ciò significa che RAI e Mediaset possano trasformare le loro frequenze televisive in frequenze per telefonini e tablet, ottenendo senza pagare alcun tipo di corrispettivo, e quindi a titolo gratuito, frequenze che gli operatori telefonici hanno pagato partecipando alla gara a titolo oneroso per l'assegnazione delle frequenze e creando, di fatto, i presupposti di una disparità di trattamento evidente nei confronti di tutti gli operatori telefonici che lo scorso anno avevano partecipato all'asta 4G;

tale problematica è stata sollevata dal Gruppo dell'Italia dei Valori già lo scorso 18 aprile attraverso la presentazione dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-15763 a firma dell'On. Antonio D Pietro, nonché nell'ambito dell'ordine del giorno 9/5109-AR/92 accolto dal Governo in data 19 aprile 2012, dove si impegna l'attuale Esecutivo, tra altre cose, a valutare l'opportunità di: « porre in essere ogni

atto di competenza volto a mettere all'asta le frequenze che sino ad oggi Rai e Mediaset hanno utilizzato per la videofonia, così da evitare l'ennesima deprecabile situazione per cui tali operatori potrebbero, di fatto, vedersi assegnati in modo gratuito ulteriori multiplex per il digitale terrestre; nonché ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad assicurare che il recepimento della direttiva 2009/140/CE nell'ambito del nostro ordinamento nazionale avvenga in maniera tale da garantire sempre e comunque sia il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, sia la massima valorizzazione economica che l'uso delle frequenze già concesse può produrre, con conseguente maggior afflusso di risorse finanziarie per lo Stato»;

si segnala, inoltre, che la Commissione V (Bilancio) durante l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del provvedimento in questione ha evidenziato come il Gruppo dell'Italia dei Valori, rappresentato dalla persona dell'onorevole Antonio Borghesi, avesse chiesto chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 12 dello schema di decreto in oggetto;

in proposito, è stato evidenziato che tale articolo introduce nel codice delle comunicazioni elettroniche gli articoli 14bis e 14-ter, concernenti, rispettivamente, il riesame delle limitazioni esistenti e il trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radio frequenze. Con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 14-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, è stato rilevato che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano consentire, fino alla data del 25 maggio 2016, ai titolari di diritto d'uso delle radiofrequenze, concessi prima del 30 giugno 2011 e che rimarranno validi fino alla predetta data del 25 maggio, di richiedere un riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, come novellato dal presente schema di

decreto. Inoltre, è stato messo in luce che « considerato che la relazione tecnica non prende in considerazione tale disposizione e che la relazione illustrativa si limita a una mera descrizione della stessa, andrebbe approfondita la portata dell'articolo 14-bis, volto a chiarire se il procedimento di riesame di cui sopra consenta la possibilità, per gli attuali titolari dei diritti d'uso di una frequenza, di utilizzarla con ogni tecnologia disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, eventualmente determinando un aumento del valore delle concessioni in essere. Premesso che il comma 4 dell'articolo 14-bis stabilisce che le misure adottate in applicazione del medesimo articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso, rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni in ordine alla trasformazione dei diritti esistenti. A suo avviso, potrebbe pertanto risultare opportuno specificare, al citato articolo 14-bis, che qualora la procedura del riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore delle concessioni in essere, debba essere corrisposto allo Stato, da parte dei titolari dei relativi diritti d'uso, un congruo canone. »;

rilevato, infine, che:

con riferimento specifico all'articolo 14-ter introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame dovrebbe essere introdotto esplicitamente il divieto di trasferire frequenze tv nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni;

nell'ambito dell'articolo 13 non compaiono disposizioni che fronteggino l'evenienza che gli indirizzi IP assegnati al nostro Paese possano progressivamente esaurirsi. Si precisa che per indirizzo IP (Internet Protocol address) si intende il un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete che utilizza Internet Protocol come protocollo di comunicazione. Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali: identificare un dispositivo sulla rete e di conseguenza fornirne il percorso per la sua raggiungibilità da un altro terminale o

dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto;

nell'ambito dell'articolo 19 non viene prevista l'interoperabilità IP che è, invece, da considerarsi fondamentale per il voip, ovvero quella tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commutazione di pacchetto che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati;

che, infine, con riferimento all'articolo 29, sarebbe auspicabile integrarne il contenuto attraverso l'istituzione di un apposito registro delle frequenze liberamente accessibile al pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, integrare il dettato normativo dell'articolo menzionando esplicitamente il principio della tutela della libertà della rete;
- *b)* con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo:
- 1) sostituire l'intero periodo: « L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. » con il seguente: « L'Autorità esercita i propri poteri in modo tale da garantire sempre e comunque la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tempestività »;
- 2) introdurre un'apposita disciplina volta a garantire che possa essere indicato come rappresentante italiano al BEREC il Presidente dell'AGCOM ovvero un suo Commissario;
- *c)* con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo:
- 1) al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole « ove possibile »;

- 2) introdurre, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, anche quello della « salvaguardia della neutralità e della libertà della rete »;
- d) con riferimento al nuovo articolo 13-bis, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche introdotto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, sostituire le parole « sentita » con « di intesa »;
- e) con riferimento al nuovo articolo 14 del Codice delle Comunicazioni elettroniche introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, al comma 3, lettera e), dopo le parole « efficiente » aggiungere le seguenti « ed economicamente vantaggioso ». Ed, inoltre, introdurre un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;
- f) con riferimento al nuovo articolo 14-bis del Codice delle Comunicazioni elettroniche di all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, riformulare le disposizioni ivi contenute al fine di prevedere:
- 1) che la richiesta di riesame delle limitazioni esistenti venga condizionata dall'assegnazione a titolo oneroso della frequenza assegnata;
- 2) che siano adottati appositi correttivi volti ad evitare l'elusione della gara a titolo oneroso che il Ministero dello Sviluppo economico dovrà indire per l'assegnazione delle frequenze che avevano formato oggetto della procedura relativa al cosiddetto « beauty contest »;

- 3) la possibilità per le emittenti locali di un riesame delle limitazioni esistenti delle loro frequenze a titolo gratuito;
- 4) al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, che qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone;
- g) con riferimento al nuovo articolo 14-ter del Codice delle Comunicazioni elettroniche di all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, riformulare le disposizioni ivi contenute al fine di introdurre esplicitamente il divieto di trasferire frequenze tv nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni;
- *h)* con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, introdurre disposizioni che contrastino l'eventualità che gli indirizzi IP assegnati al nostro Paese possano progressivamente esaurirsi nel tempo;
- *i)* con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, prevedere l'interoperabilità IP fondamentale per il *voip*;
- *j)* integrare il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 29 dello schema di decreto attraverso l'istituzione di un apposito registro delle frequenze liberamente accessibile al pubblico.

Monai, Di Pietro, Borghesi, Donadi, Evangelisti.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica:

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011);

rilevato che, a tal fine, il citato schema di decreto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), interviene principalmente nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione (indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per

gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza e integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di individuare le modalità atte a far sì che le richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-bis e 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze) del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame, non pregiudichino il buon esito dell'asta per le frequenze ex beauty contest e tengano conto della riorganizzazione dello spettro relativamente alla banda 700Mhz coerentemente con quanto sarà stabilito dalla Commissione europea;

valuti il Governo l'adozione, nel minor tempo possibile, in ragione della gravità dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, di misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente.

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 6, comma 2, lettera *e*), della legge n. 106 del 2011, aveva introdotto all'articolo 10 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) il comma 9-*bis*, con la previsione di semplificazioni nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma.

Di conseguenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva avviato la predisposizione delle necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e degli enti proprietari di strade, avanzate attraverso la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Successivamente l'articolo 14, comma 16, della legge n. 183 del 2011, ha modificato l'articolo 10, comma 9-bis, del Nuovo Codice della Strada, indicando preventivamente le condizioni da tenere in considerazione – in sede di modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada – ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto eccezionale.

Pertanto, il Ministero ha avviato l'iter relativo all'introduzione delle suddette modifiche che verranno apportate con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In data 28 marzo 2012 la bozza del detto regolamento recante le modifiche è stata trasmessa alla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica; inoltre, al fine di conseguirne la massima condivisione saranno ulteriormente sentite le associazioni di categoria degli autotrasportatori e degli enti proprietari di strade. Giova segnalare, al riguardo, che presso la citata Consulta, in data 15 maggio 2012, si è tenuta una riunione nell'ambito della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi dei quali si terrà conto nel prosieguo della revisione del regolamento.

La definizione della questione è da ritenersi, pertanto, in via di conclusione.

5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto nella nuova programmazione TEN-T 2014-2020 sono previsti dieci corridoi prioritari (« *Core corridors*) nonché due distinti livelli di rete TEN-T, con funzioni diverse tra loro:

la « rete globale » (comprehensive network), che ha lo scopo di consentire obiettivi di coesione territoriale ed economica, ed è pertanto diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tiene conto, in larga misura, delle reti di trasporto ferroviaria, stradale, portuale e aeroportuale di ogni singolo paese;

la « rete centrale » (core network), che comprende i principali assi di trasporto trans europeo, che rivestono un ruolo strategico per la libera circolazione di merci e passeggeri, ed è finalizzata alla piena realizzazione del mercato unico.

L'onorevole interrogante chiede di conoscere gli orientamenti e le iniziative adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della richiesta della Regione Toscana di prevedere all'interno del regolamento TEN-T, che entrerà in vigore a partire dal 2014, un nuovo asse multi-modale in grado di raccordare i porti italiani dell'Alto Tirreno a quelli dell'Adriatico, tramite l'itinerario E78 Grosseto-Fano, oltre che ai porti spagnoli e croati, attraverso le relative rotte marittime.

Al riguardo, faccio presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha portato la proposta in argomento all'esame del gruppo di lavoro attivo presso il Consiglio europeo, all'indomani della sua presentazione da parte della suddetta Regione.

Successivamente, nello scorso febbraio, il tracciato del corridoio « sub-Mediterraneo » è stato sottoposto alla Commissione europea nell'ambito del gruppo di lavoro *ad hoc*, senza tuttavia riceverne un riscontro favorevole.

La mancata disponibilità da parte della Commissione è stata motivata con la volontà di non riaprire il negoziato sui « corridoi TEN-T » e quindi di non accogliere nuove proposte di articolazione della rete di trasporto trans-europea, rispetto a quanto concordato con i 27 Stati membri durante la negoziazione protrattasi per tutto il 2010 e parte del 2011, e che ha trovato il punto di approdo riai due regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio TEN-T COM (2011)650 riguardanti COM(2011)665, rispettivamente l'individuazione delle « linee guida » delle reti TEN-T e lo strumento di finanziamento delle stesse.

Per quanto concerne, poi, la valutazione di merito, la Commissione ha espresso perplessità in ordine alla rilevanza europea che il corridoio « sub-Mediterraneo » potrebbe effettivamente rivestire nel quadro delle future reti di trasporto.

In effetti, l'asse infrastrutturale in questione, che, peraltro, è già inserito nella futura rete TEN-T come sezione della rete comprehensive stradale, collega i porti dell'alto Tirreno al porto di Ancona, attraverso l'itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, evidenziandone la valenza prettamente nazionale.

Pertanto, nonostante il tentativo di coinvolgere le regioni tirreniche della Spagna, così come quelle adriatiche della Croazia, non si è potuto addivenire alla presentazione di una proposta multilaterale, la sola che potrebbe evidenziare, davanti alla Commissione europea, la rilevanza del corridoio stesso nel contesto dei collegamenti trans-europei che interessano il medio bacino del Mediterraneo.

Pur in assenza di tale requisito, il « corridoio tirrenico » rappresentato, a livello stradale, dall'itinerario E78 (Grosseto-Fano), continua comunque a restare parte integrante della rete TEN-T, sia pure a livello di *comprehensive network*, a dimostrazione del ruolo che questo collega-

mento svolge nel favorire la coesione a livello nazionale. A tale ultimo proposito, colgo l'occasione per chiarire che, proprio nell'ambito delle strategie di implementazione trasportistica, la Commissione Europea ha avuto modo di rappresentare, al Capo V, articolo 54, del Regolamento 650/2011, la possibilità di « adeguare le mappe relative alle infrastrutture stradali ferroviarie e della navigazione interna in modo da riflettere i progressi del completamento della rete... », con conseguente implicita possibilità di accedere ai correlati finanziamenti.